

SENTENZA N. 88/2022

	R	EPUBBLICA ITALIANA		SENTENZA N. 88/2022
		A CORTE DEI CONTI		
SEZIO				
compos				
•	GRECO	Presidente		
Maurizio	MASSA	Consigliere relatore		
Innocenza Z	ZAFFINA	Consigliere		
ha pronunciat	to la seguer			
·		SENTENZA		
Nel giu	ıdizio iscritt	o al n. 31644, del registro di seg	reteria, ad	
istanza della f				
	'IO BERLIN			
BRLTTV62H03				
	gli atti di giu			
UDITI	s. Maurizio			
Massa, il ra	ppresentan	te del Pubblico Ministero in pe	ersona del	
Sostituto Pro	curatore G	enerale Francesca Dimita, che ha	a concluso	
come da verb	ale.			
	SVOL	GIMENTO DEL PROCESSO		
In data	a 6.8.2016	la Corte d'Appello di Venezia tram	etteva alla	
Procura la se	ntenza n. 2	601 del 27.6.2016 della 1^ Sezion	ne penale,	
con la quale l	Berlingeri O	ttavio, Maresciallo aiutante in servi	izio presso	
diversi reparti				
alla pena di d	lue anni di	reclusione per il reato di cui all'art	. 317 c.p.,	
		4		

commesso nel 2010, finalizzato ad ottenere la consegna, nel novembre del 2010, di quattro pneumatici nuovi, del valore complessivo di circa 200,00 euro originariamente, senza pagare e, solo dopo ripetute richieste insistenti del venditore, pagando solamente 50,00 euro.

I fatti erano emersi da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, che aveva svelato alcuni episodi nei quali l'ex Maresciallo, facendo leva sul proprio ruolo ed abusando della qualità rivestita, aveva indotto il titolare della ditta "Marchesini Gomme" a fornirgli dei pneumatici per le proprie autovetture, senza corrispondere alcunché o comunque non il prezzo per gli stessi stabilito.

In particolare, nel corso delle indagini, era stato ascoltato il sig.

Marchesini ed erano stati fatti gli opportuni riscontri, che avevano
pienamente confermato le condotte illecite del Berlingieri nonché le
specifiche circostanze narrate dal titolare della ditta.

Ciò aveva condotto al rinvio a giudizio del convenuto, per il "Delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 317 c.p., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed attuando una serie di comportamenti esplicitamente e/o implicitamente intimidatori consistiti nel rappresentare la possibilità di salvaguardare Marchesini Giovanni dall'eventualità di subire controlli fiscali e di poter intervenire in suo aiuto per evitargli l'applicazione di sanzioni di notevole importo, abusando della sua qualità di appartenente alla Guardia di Finanza in servizio in Verona e provincia, ripetutamente indotto Marchesini Giovanni a fornirgli indebitamente prestazioni e altre utilità quali, tra

le altre:

- a) quella di farsi montare sull'autovettura Audi A4 berlina di colore argento modello TDI targata AY505CC, in data 22.03.2002, quattro pneumatici estivi, della dimensione 205/60 R 15 marca Pirelli, del valore complessivo di circa 440 Euro comprensivi di prestazione di sostituzione e montaggio, senza provvedere al pagamento degli stessi;
- b) quella di farsi montare sull'autovettura BMW serie 5
 Touring targata CY 367 WK, in data 25.02.2006, quattro cerchi in
 lega da 17 pollici e quattro pneumatici Yokohama nelle dimensione
 235/5 R 17 94 W, in cambio delle quali pretendeva di lasciare in
 pagamento, alla pari, i propri vecchi pneumatici ed i cerchi usati, con
 una differenza di valore di circa 800 Euro;
- c) quella di richiedere, in data 26.03.2008, un preventivo per l'acquisto di quattro cerchi in lega da 17 pollici e quattro pneumatici 225/50 R 17 per la propria autovettura BMW serie 5 targata DN 639 AD, che poi non passava a ritirare avendogli intenzionalmente riferito il Marchesini di non avere la disponibilità di detto materiale;
- d) quella di chiedere ed ottenere la consegna, nel novembre 2010, di quattro pneumatici 175/65 R 14, estivi, che il Marchesini forniva della marca più economica e del valore complessivo di circa 200 Euro, senza pagare e, solo dopo ripetute insistenze del sig. Marchesini, dicendo prima ripetutamente la frase "ma no, dai, va bene così" e poi

andando via infilandogli una banconota di 50 Euro nel taschino anteriore della tuta da lavoro". Il giudizio è dapprima sfociato nella sentenza n. 1289/2014 del Tribunale penale di Verona, che ha condannato il Berlingieri alla pena di anni 4 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento a favore della parte civile costituita. Con la sentenza n. 2601 del 27.6.2016, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha poi ridotto la pena, condannando il Berlingieri a due anni di reclusione e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Tale ultima pronuncia è divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità di due ricorsi per Cassazione presentati dal convenuto (sentenza della VI^ Sezione penale della Corte di Cassazione n. 27437/2017 e sentenza della II Sezione penale della Corte di Cassazione n. 13093/2018, con la quale ultima, peraltro, lo stesso veniva condannato al pagamento di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende). In data 8.6.2018, il Comandante del Comando Interregionale dell'Italia Nord Orientale, con provvedimento, ha disposto la rimozione dal grado e la messa a disposizione del Centro documentale competente, in qualità di soldato semplice. Ritenendo che la vicenda descritta avesse cagionato un notevole danno all'immagine della P.A. ed in particolare alle Forze di Polizia, più in generale, compromettendo il rapporto fiduciario con la

31644.	
cittadinanza, nonché il delicato equilibrio tra gli utenti e le istituzioni,	
la Procura, con invito a dedurre notificato in data 26.4.2021, ha	
contestato al Berlingieri un danno all'immagine, comprensivo del	
clamor fori et iudicii, in considerazione del grado e della funzione	
rivestita all'interno della Guardia di Finanza, dell'esistenza di un	
giudicato penale di condanna unitamente ad una gravissima sanzione	
disciplinare con cui è stata disposta la perdita del grado e di una eco	
mediatica degli stessi fatti, quantificato in euro 10.000,00.	
Il sig. Berlingieri non ha prodotto scritti o documenti né ha	
avanzato richiesta di essere sentito.	
Pertanto, la Procura erariale ha promosso il presente giudizio.	
In udienza il P.M. contabile ha insistito per l'accoglimento delle	
conclusioni formulate nell'atto di citazione.	
MOTIVI DELLA DECISIONE	
Innanzitutto, il Collegio rileva che nonostante la regolarità della	
notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 26 aprile 2021, il	
convenuto in questo giudizio non si è costituito e quindi in udienza è	
stata dichiarata la sua contumacia.	
In assenza di altre questioni preliminari e/o pregiudiziali, si può	
passare all'esame del merito della vicenda.	
Il fatto illecito contestato al convenuto è già stato oggetto di	
procedimento penale sia in primo che in secondo grado.	
Con sentenza n. 1289/2014 il Tribunale penale di Verona	

aveva condannato il Berlingieri alla pena di anni 4 di reclusione,

all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e ad euro 5.000,00 a titolo

di risarcimento a favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 317 c.p., commesso nel 2010, finalizzato ad ottenere la consegna, nel novembre del 2010, di quattro pneumatici nuovi, del valore complessivo di circa 200,00 euro originariamente, senza pagare e, solo dopo ripetute richieste insistenti del venditore, pagando solamente 50,00 euro.

Con sentenza n. 2601 del 27.6.2016, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha poi ridotto la pena, condannando il Berlingieri a due anni di reclusione e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

La statuizione della Corte di Appello è poi passata in giudicato perché i due ricorsi per Cassazione presentati dal convenuto sono stati dichiarati inammissibili (sentenza della VI^ Sezione penale della Corte di Cassazione n. 27437/2017 e sentenza della II Sezione penale della Corte di Cassazione n. 13093/2018).

Quindi i fatti della fattispecie di danno erariale prospettata dalla Procura attrice, sono già stati accertati in sede di giudizio penale e tale accertamento vale anche in questo giudizio ai sensi dell'art. 651, primo comma del codice di procedura penale:

"1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che

sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

Pertanto, il Collegio a questo punto deve valutare la sussistenza e l'entità del danno all'immagine derivato dalle condotte illecite del convenuto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile,
"7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a
danno delle stesse, è comunicata al competente Procuratore
regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

In particolare, il Collegio deve verificare se il reato commesso dal convenuto sia fra quelli inclusi nel novero dei delitti commessi a danno della pubblica amministrazione.

Su questo aspetto sono pienamente condivisibili le affermazioni fatte dal P.M. erariale, laddove osserva che, sebbene l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009, non sia stato abrogato nella parte in cui prevede che le Procure contabili esercitino l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dal già menzionato art. 7 della L. n. 97/2001 e, dunque, esclusivamente per i reati previsti dal Capo I Titolo II del libro

secondo del c.p. (c.d. reati propri contro la P.A.), l'avvenuta abrogazione di tale ultima norma (art. 7 L. 97/2001, cit.), unitamente alla espressa previsione, nell'art. 4, comma 2, del citato Allegato 3, della "sostituzione" delle norme abrogate con quelle "corrispondenti" contenute nel Codice, disciplinanti i medesimi istituti, consente, allo stato, di ritenere azionabile il danno all'immagine in tutte le ipotesi di reati contro la P.A..

La Procura contabile ha quantificato il danno all'immagine prodotto dalla condotta del convenuto applicando al caso in esame l'art. 1-sexies della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui l'entità di tale danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal responsabile.

In ordine alla gravità del reato la Procura osserva che il reato imputato in via definitiva dal Giudice penale al Berlingieri (concussione) è certamente grave nonché reiterato nel tempo.

Il convenuto, infatti, facendo leva sulla propria funzione di sottufficiale della Guardia di Finanza e sul timore reverenziale e sulla conseguente remissività di un imprenditore, lo ha minacciato di controlli e sanzioni, al fine di ottenere vantaggi patrimoniali personali, realizzando un comportamento contra legem.

Il reato commesso è stato accertato in via definitiva, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza d'appello; la vicenda è stata riportata dalla stampa locale, gettando indubbio discredito sulla Guardia di Finanza e comportando un grave vulnus all'onore e al

prestigio della stessa.

Come già evidenziato, il Berlingieri ha commesso i fatti ascrittigli in occasione e abusando della propria qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza (Maresciallo).

Il primo presupposto per il riconoscimento della lesione del diritto all'immagine della P.A. è costituito dalla condanna, passata in giudicato, per un reato contro la pubblica amministrazione, commesso da un soggetto legato da rapporto di servizio alla stessa; mentre il secondo presupposto è il clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto riconosciuto come responsabile (Sez. Giur. Veneto n. 71/2017).

Non c'è dubbio che sul piano soggettivo la condotta illecita del convenuto deve qualificarsi in termini di dolo, il quale postula – come nella specie - la coscienza e volontà di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e si estende anche all'evento dannoso, costituente conseguenza prevedibile e diretta della condotta medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20 del 1994, introdotta, nel testo della L. del 1994, dall'art. 1, comma 62, dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (Sez. Giur. d'Appello Sicilia n. 566/2014; Sez. Giur. Veneto nn. 38 e 65/2016):

"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra

utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Tale criterio di quantificazione si applica, ovviamente, alle sole fattispecie venute ad esistenza dopo l'entra in vigore della norma e, dunque, non può essere richiamato nel caso di specie, atteso che la condotta illecita si è protratta sino all'anno 2010, in epoca anteriore alla introduzione della norma medesima.

La Procura per la determinazione equitativa del danno fa riferimento ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando i criteri generali elaborati in merito dalla giurisprudenza.

In primis il criterio oggettivo, in applicazione del quale vengono in rilievo l'intensità del clamor mediatico (interno ed esterno), del reato accertato, la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente con riferimento al bene tutelato dalla norma penale, nonché l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto ispirarsi; il criterio soggettivo, in base al quale deve essere valutata la tipologia di amministrazione interessata, il grado rivestito ed il ruolo svolto dal dipendente pubblico, nonché la valenza rappresentativa che tale soggetto esercitava nell'ambito della collettività territoriale presso cui operava; il criterio sociale, in relazione al quale occorre vagliare l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (clamor fori interno ed esterno) dell'immagine negativa della P.A. interessata, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente in un significativo arco temporale.

Alla luce di quanto sopra applicando al caso di specie il criterio

31644. oggettivo, vengono in rilievo l'obiettiva gravità del reato commesso, riconducibile anche alla indubbia delicatezza della funzione svolta e le comprovate ripercussioni negative sull'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Analogamente, la funzione svolta dal convenuto deve essere valutata anche sotto il profilo soggettivo, dovendo altresì considerarsi la valenza della stessa all'interno ed all'esterno dell'amministrazione. In ultimo, in applicazione del criterio sociale, deve tenersi conto dell'obiettiva risonanza mediatica della vicenda, per effetto della ripetuta diffusione sulla stampa dei fatti illeciti, anche in ragione del procedimento penale. Conclusivamente, alla luce dei suesposti criteri, il danno all'immagine pubblica è stato quantificato dalla Procura contabile in euro 10.000,00 ovvero nel diverso ammontare che dovesse essere determinato in corso di causa. Il Collegio, tenuto conto di tutti gli elementi prospettati dall'Organo requirente, ritiene che il danno all'immagine, imputabile al convenuto, sia quantificabile nella misura di €. 10.000,00#.

Pertanto, si deve pronunciare la condanna, del convenuto al di €. 10.000,00# (diecimila/00), pagamento favore dell'Amministrazione di appartenenza, Guardia di Finanza, comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia.

P.Q.M.

31644.	
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il	
Veneto, definitivamente pronunciando,	
CONDANNA	
OTTAVIO BERLINGIERI, nato il 30.6.1962 a Torino (TO), a	
pagare al favore del Ministero delle Finanze la somma di €	
10.000,00# (diecimila/00), comprensiva della rivalutazione	
monetaria, oltre gli interessi legali sul predetto importo, da calcolarsi	
dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.	
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio,	
che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a	
margine della presente sentenza.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 marzo	
2022.	
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE	
(Maurizio Massa) (Carlo Greco)	
f.to digitalmente f.to digitalmente	
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giudizio	
sono liquidate dal funzionario di segreteria nell'importo di € 245,30	

31644.	
(duecentoquarantacinque/30).	
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE	
(Maurizio Massa) (Carlo Greco)	
f.to digitalmente f.to digitalmente	
Depositato in Segreteria il 30/03/2022	
Il Funzionario Preposto	
f.to Stefano Mizgur	
13	
IS	